

## CAPITOLATO TECNICO

**FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA MULTIMEDIALE E DI GESTIONE "SALA BOLLINGER" CLINICA DI PNEUMOLOGIA, presso Ospedali Riuniti Torrette di Ancona**

**SMART CIG: Z4B351EC59**

**Art. 1 - Oggetto della fornitura**

La fornitura ha per oggetto un sistema integrato di apparati per la gestione e condivisione di sorgenti audio/video in conference call e per la condivisione guidata di contenuti e dispositivi all'interno della sala.

**Art. 2 – Importo della fornitura**

L'importo della fornitura resta così convenuto:

fornitura di Sistema Multimediale e di Gestione "Sala Bollinger" Clinica di Pneumologia,

Articolo	Quantità
Matrice di elaborazione audio con sistema AEC - almeno 12 ingressi microfonic	1
Server di controllo per la gestione della sala da app custom, compresa programmazione dell'app su specifiche del cliente	1
Switcher multimediale e HUB USB per PC Host con possibilità di connessione remota di almeno 2 device in contemporanea	1
Camera PTZ FULL HD da soffitto	1
Sistema di radiomicrofono da tavolo	2
Microfono da soffitto con possibilità di beamsteering	2
Amplificatore audio stereo almeno 500 W su 4 Ohm	1
DIFFUSORE a colonna da parete 600 W direttività H 100 x V 5 gradi	2
Mini PC con mouse e tastiera wireless - processore i7, 256 GB SSD, 8 GB RAM, Windows 10	1
Apple Ipad 64GB	1
Monitor 4K 27"	1
Switch di rete 8 porte Gigabit Ethernet	1
Access Point dual band, 4 porte Gigabit	1

Mobile rack da terra 19" 12 U con ruote	1
Ripiano da rack	1
Multipresa da Rack	1
Cablaggi necessari per l'installazione inclusi	1

#### Importo a base di gara:

Costo materiale – incluse installazione e configurazione	19.200,00 €
--	-------------

L'importo complessivo, inclusi oneri per la sicurezza pari a € 100,00, è di € 19.200,00 IVA esclusa.

#### Art. 3 – Termini per l'esecuzione della fornitura

La fornitura di Sistema Multimediale e di Gestione "Sala Bollinger" Clinica di Pneumologia, di cui all'art. 1, dovrà essere eseguita con le modalità di seguito riportate e secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

- Consegna del sistema sopra descritto entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto.
- Installazione e configurazione: a carico dell'impresa affidataria.
- Formazione e istruzioni per utilizzo: da effettuarsi in loco a carico dell'impresa affidataria.
- Iva a norma di Legge: 22%.
- Trasporto: a carico dell'impresa affidataria.
- Garanzia legale di 1 anno dalla data di consegna.

#### Art. 4 – Pagamenti

I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, a seguito di attestazione di regolare esecuzione.

L'Impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

#### Art. 5 – Direttore dell'esecuzione per l'Università

Ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione per la fornitura in questione è il Responsabile Unico del Procedimento, Prof. Adriano Tagliabracci, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, fax 0712206214 – e-mail: [dip.disbsp@univpm.it](mailto:dip.disbsp@univpm.it) – PEC: [direttore.disbsp@pec.univpm.it](mailto:direttore.disbsp@pec.univpm.it) - Via Tronto, 10/a – 60126 Torrette di Ancona.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione ed assicura la regolare esecuzione da parte dell'impresa affidataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

#### Art. 6 – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

L'impresa affidataria è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Eventuali inadempienze contributive accertate saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa. Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

#### Art. 7 – Variazione o modifica della ragione o denominazione sociale

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

**Art. 8 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, si rappresenta che, con la sottoscrizione del contratto, l'Impresa affidataria dichiarerà di ben conoscere e di approvare senza alcuna riserva il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI). Detto documento prevede oneri complessivi per la sicurezza pari ad € 100,00 per cartellonistica e riunione di coordinamento.

**Art. 9 - Clausola risolutiva espressa**

Qualora, nel corso del contratto, vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, l'Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando l'affidatario a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di diritto il contratto, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-*bis*, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**Art. 10 – Oneri a carico dell'impresa affidataria**

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura in oggetto. L'Impresa assicura e garantisce la fornitura di cui al presente contratto sempre ed in ogni caso.

L'Impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università.

**Art. 11 – Elezione di domicilio**

Ai fini del presente contratto l'affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede sociale.

**Art. 12 – Rinvio normativo**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016.

**Art. 13 – Foro competente**

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

**Art. 14 – Spese contrattuali**

Tutte le spese relative alla stipula del relativo contratto e conseguenti cedono a carico dell'impresa affidataria.